

Copertura delle perdite dopo la moratoria Covid

Per le norme sul bilancio d'esercizio sembra ormai impossibile un ritorno alla normalità. Il redattore del bilancio si confronta anche nel 2023 con un intreccio di disposizioni che consentono di derogare ad alcuni principi e criteri di redazione, nonché ad aspetti procedurali dell'iter di approvazione. Se ne fornisce qui una sintesi, trattandosi di provvedimenti ampiamente analizzati e commentati in anni precedenti, soffermandosi sulla valenza sistemica della loro implementazione e sulle loro implicazioni pratiche.

Le norme derogatorie con riflessi sul bilancio dell'esercizio 2023, sia per gli effetti della loro proroga, che per quelli del ritorno ad un regime ordinario, sono principalmente quattro:

1. **valutazione dei titoli del circolante:** la valutazione dei titoli non immobilizzati nell'attivo circolante, secondo il regime derogatorio rinnovato dal DI 73/2022, permette alle imprese di evitare svalutazioni basate sull'andamento di mercato mantenendo i valori di bilancio dell'anno precedente, a meno che non si verifichi una perdita durevole;
2. **sospensione degli ammortamenti:** la sospensione degli ammortamenti per le immobilizzazioni materiali e immateriali, introdotta inizialmente nel 2020 come misura di risposta alle conseguenze economiche della pandemia da Covid-19, dopo le proroghe per il 2021 e 2022, è stata estesa anche al 2023;
3. **obbligo di copertura delle perdite:** le società devono nuovamente adempiere all'obbligo di copertura delle perdite subite nel 2023, dopo una sospensione temporanea per affrontare l'impatto economico del Covid-19. Questa ripresa delle norme ordinarie richiede attenzione per le aziende che hanno beneficiato delle deroghe precedenti, e che si trovano a subire una perdita nell'esercizio 2023;
4. **assemblee di approvazione del bilancio virtuali:** con il decreto Milleproroghe si estende nuovamente la possibilità di tenere le assemblee societarie con modalità telematiche, a prescindere dalle disposizioni statutarie, fino al 30 aprile 2024 e, quindi, anche quelle chiamate ad approvare i bilanci al 31 dicembre 2023. È comunque prevista, con il c.d. Ddl Capitali, un'ulteriore estensione alle assemblee da tenersi entro il 31 dicembre 2024.

➤ Copertura delle perdite dopo la moratoria Covid

Valutazione dei titoli del circolante

Anche per il 2023 viene sospesa la svalutazione delle attività finanziarie del circolante. Mediante un Dm Economia e Finanze del 14 settembre 2023 (*Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2023) è stata rinnovata per l'anno 2023 la facoltà per le aziende di non allineare le attività finanziarie incluse nell'attivo circolante al loro valore di mercato, se inferiore al valore contabile. Il decreto specifica che le disposizioni stabilite negli articoli 45, paragrafi 3 *octies* e 3 *novies*, del Dl 73/2022, convertito nella legge 122/2022 (c.d. decreto Semplificazioni fiscali), saranno applicabili per l'intero anno 2023. La norma si rivolge ai soggetti che non applicano i principi contabili internazionali, riferendosi a quelli che preparano i bilanci secondo il Codice civile e i principi nazionali Oic, così come alle compagnie di assicurazione italiane di cui al Dlgs 209/2005. L'eccezione si applica ai titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'azienda, includendo sia le partecipazioni sia i titoli di debito, quotati e non quotati. Restano esplicitamente esclusi gli strumenti finanziari derivati.

IL CRITERIO DI VALUTAZIONE OGGETTO DI DEROGA

È possibile sospendere gli ammortamenti fino al 100% della quota annua in esplicita deroga alla norma di cui all'articolo 2426 Codice civile, punto 2, per la quale *“il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere **sistematicamente** ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”*

Queste disposizioni, riprendendo le eccezioni già in vigore tra il 2008 e il 2012 e tra il 2018 e il 2020, offrono alle aziende una via di fuga dalla svalutazione degli asset finanziari del circolante in considerazione dell'instabilità dei mercati finanziari. Il decreto estende questa possibilità a causa della persistente volatilità dei mercati, che - a parere del legislatore - rende poco affidabili le valutazioni di mercato. Di conseguenza, per il 2023, le aziende potranno nuovamente evitare di adeguare al ribasso il valore dei titoli secondo il criterio di valutazione ordinario che richiederebbe la valutazione al minor valore tra quello di mercato e il costo di acquisto, come previsto dall'articolo 2426, comma 1, n. 9, del Codice civile. In pratica, ciò significa che le aziende possono mantenere il valore contabile dei titoli, come indicato nell'ultimo bilancio approvato, senza necessità di svalutazione. La deroga è valida anche per titoli acquistati nel 2023. In tal caso il valore di riferimento sarà il costo di acquisto.

Particolare importante da sottolineare è che la norma dispone l'esenzione da svalutazione a meno che la perdita non sia considerata durevole. In tal senso il documento interpretativo n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità, da ritenersi ancora valido nelle sue indicazioni, fa riferimento ai principi contabili Oic 20 e Oic 21 per la determinazione della durevolezza della perdita (al riguardo si rinvia ad altro contributo nel presente fascicolo *“Le perdite durevoli di valore delle attività finanziarie”*). Nell'esemplificazione portata dal citato documento interpretativo, la cessione del titolo dopo la chiusura

➤ Copertura delle perdite dopo la moratoria Covid

dell'esercizio ma prima della data di approvazione del bilancio, ad un valore inferiore a quello di carico, costituisce indicatore di perdita durevole di valore. In ogni caso, la deroga è facoltativa, permettendo alle aziende di scegliere se applicare o meno i criteri di valutazione ordinari. Tale scelta viene effettuata a livello di singolo titolo, potendo l'impresa decidere di non svalutare alcuni titoli del circolante e svalutarne altri, anche in riferimento a titoli dello stesso emittente ma aventi diverso Isin (doc. int. n. 11 Oic, paragrafo 7).

Vi è anche l'obbligo di accantonare gli utili equivalenti alla differenza tra il valore contabile e il valore di mercato - al netto del relativo onere fiscale - in una riserva non distribuibile, a meno che gli utili non siano sufficienti, caso in cui si ricorrerà a riserve disponibili o, in subordine, a utili futuri. Infine, è opportuno ricordare che in nota integrativa è necessario illustrare le modalità con cui ci si è avvalsi della deroga, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga, la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le motivazioni per cui si è ritenuta la perdita temporanea (doc. int. n. 11 Oic, paragrafo 15).

Sospensione degli ammortamenti

La possibilità di sospendere gli ammortamenti per le immobilizzazioni materiali e immateriali in origine disposta per il 2020 in ragione delle chiusure Covid e reiterata per i due anni successivi, viene nuovamente estesa anche alla redazione dei bilanci per l'anno 2023 (cfr. articolo 60, commi 7 *bis* e seguenti, del Dl 104/2020, convertito in legge 126/2020). Al proposito può ritenersi ancora un utile supporto il documento interpretativo n. 9 dell'Organismo Italiano di Contabilità, nelle parti in cui non si riferisce all'emergenza pandemica, che è stata espunta dalla norma.

Il Dl 198/2022, convertito nella legge 14/2023 (c.d. Milleproroghe), che ha prorogato l'applicabilità di questa misura agli esercizi fino al 31 dicembre 2023, non dettaglia le ragioni di questa estensione, differenziandosi dalle normative precedenti. Questo lascia intendere che la misura non sia limitata a motivazioni normativamente stabilite, ma rappresenti una mera facoltà del redattore di bilancio a fronte di casistiche tali da giustificare tale sospensione. Peraltro, non stabilendo il decreto alcuna limitazione, questa è potenzialmente applicabile sia da chi non ne ha mai usufruito sia da chi l'ha adottata in passato, totalmente o parzialmente.

➤ Copertura delle perdite dopo la moratoria Covid

AMMORTAMENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Norma settoriale a carattere fiscale, ma con potenziali interferenze in bilancio (articolo 1, comma 65, legge 197/2022 e provv. Dir. agenzia delle Entrate n. 89458/2023):

- per le imprese di commercio al dettaglio è possibile aumentare l'aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali fino al 6%;
- questa misura, valida dal 2023 al 2027, implica la modifica del piano di ammortamento senza possibilità di deduzioni extracontabili;
- in virtù del principio di previa imputazione al conto economico, è necessaria la modifica del piano di ammortamento civilistico per ottenere la deducibilità fiscale;
- occorre però sempre tenere presente il principio di sistematicità del processo di ammortamento, già richiamato, di cui all'articolo 2426, p. 2, Codice civile.

Questa nuova estensione mette in luce le critiche già espresse da più parti sulle precedenti versioni della norma, in particolare riguardo alla sua capacità di alterare la finalità del bilancio, che è quella di informare gli *stakeholder* in maniera chiara, veritiera e corretta riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda ed al suo risultato economico. Infatti, il continuo reiterarsi di norme derogatorie dei criteri di valutazione non esenta il redattore del bilancio dalla propria responsabilità in merito all'applicazione - non già dei criteri di valutazione - ma dei principi che sono loro preordinati all'interno della disciplina civilistica del bilancio di esercizio, ovverosia delle c.d. clausole generali: chiarezza, veridicità e correttezza. In subordine a ciò, operando la norma una sorta di "prolungamento automatico" del piano di ammortamento dei beni (articolo 60, comma 7 *quinquies* del DI 104/2020), la sospensione degli ammortamenti incontra il proprio limite nel valore recuperabile dell'immobilizzazione. Ovvero il continuo posporre ammortamenti allunga costantemente il piano di ammortamento contabile dell'immobilizzazione, senza però che ciò - per ovvio vincolo di realtà - comporti necessariamente un aumento della vita utile del bene e dei benefici economici da essa ritraibili. Pertanto, a quote di ammortamento non imputate potrebbero fare da contraltare svalutazioni delle immobilizzazioni, in quanto i flussi di benefici economici ritraibili dal bene potrebbero risultare ormai inferiori al suo valore netto contabile. Anche qualora vincoli tecnici o giuridici impongano l'impossibilità di allungare la vita utile del bene (doc. int. n. 11 Oic, paragrafo 9), una sospensione degli ammortamenti, specie per più esercizi e per beni che si avvicinano alla fine del periodo di ammortamento, comporterebbe l'imputazione di quote maggiorate negli ultimi anni di vita del bene (si rammenta che i metodi di ammortamento a quote crescenti sono ordinariamente vietati dai principi contabili).

➤ Copertura delle perdite dopo la moratoria Covid

Quanto in ultimo, associato al citato conflitto con i postulati di bilancio, pone evidentemente gli amministratori che redigano un bilancio privo di ammortamenti in una posizione difficile, specie qualora l'azienda versi in situazione di crisi. Tale situazione potrebbe emergere tardivamente anche a causa della continua sospensione degli ammortamenti. Del resto, la decisione degli amministratori - specie se reiterata negli anni - di avvalersi della norma sospensiva può rappresentare essa stessa un segnale di crisi da cui possono discendere dubbi in merito al presupposto della continuità aziendale. Di fatto, un'azienda che sospende gli ammortamenti potrebbe dimostrare di non possedere la c.d. "capacità di ammortamento" richiamata anche dal principio Oic 9, quale margine economico che la gestione mette a disposizione per coprire gli ammortamenti (Oic 9, paragrafo 9). Ne consegue che, se questa sospensione è generalizzata (ricordiamo che la norma consente la sospensione fino al 100% degli ammortamenti per alcune, o anche per tutte, le immobilizzazioni), oltre ad un problema di svalutazione si pone un problema di economicità della gestione nel suo complesso. Questo aspetto appare particolarmente delicato non solo per l'organo amministrativo, ma anche per l'eventuale organo di controllo.

In ogni caso, è necessario che le ragioni della scelta di sospensione siano dettagliatamente descritte nella nota integrativa. Al proposito è necessario osservare che, se nel periodo della pandemia da Covid-19 la sospensione poteva essere facilmente motivata con una impossibilità di utilizzo o con un utilizzo forzatamente ridotto delle immobilizzazioni a causa delle chiusure obbligatorie che hanno interessato alcune attività, nel 2023 risulta più difficile motivare tale scelta con motivazioni generiche non specificamente legate all'utilizzo dei beni. Le ragioni legate al contesto macroeconomico (aumento dei costi dell'energia, tensioni inflazionistiche generalizzate) o geopolitico (conflitti in corso, difficoltà di approvvigionamento di beni) o ad eventuali calamità naturali (alluvioni che hanno interessato parte dell'Italia), richiedono motivazioni ben circostanziate e dimostrabili per procedere alla sospensione degli ammortamenti (ad esempio, l'interruzione prolungata di una intera linea produttiva).

➤ Copertura delle perdite dopo la moratoria Covid

Esercizio in cui si è rilevata la perdita	2020	2021	2022
Esercizio in riferimento al quale effettuare la copertura	2025	2026	2027
<p>Perdite da sterilizzare con “criterio economico”</p> <ul style="list-style-type: none"> La deroga “sterilizza” tutte le perdite rilevate a conto economico negli esercizi interessati (2020-2021-2022), indipendentemente dal loro impatto sul capitale sociale. Ciò significa che le perdite non influenzerebbero le decisioni dell’assemblea dei soci fino al quinto esercizio successivo, senza considerare se le perdite abbiano effettivamente ridotto il capitale sociale oltre un terzo nell’esercizio di competenza. <p><i>(Comitato dei Notai del Triveneto, Massima TA.1)</i></p>	<p>Perdite da sterilizzare con “criterio patrimoniale”</p> <ul style="list-style-type: none"> Solo le perdite che hanno comportato una riduzione del capitale sociale al di sotto del terzo durante gli esercizi interessati dalla deroga sono oggetto di “sterilizzazione”. Pertanto, se le perdite d’esercizio potevano essere coperte da riserve disponibili preesistenti, non sussisterebbe nessuna “sterilizzazione”, in quanto non si sarebbe configurata una perdita rilevante ai fini della riduzione del capitale. <p><i>(Consiglio Nazionale del Notariato, studio 88-2021/I)</i></p>		

Si rammenta che in caso di sospensione delle quote di ammortamento, la deduzione fiscale delle stesse è comunque ammessa ai sensi del Tuir a prescindere dall’imputazione al conto economico. Ciò comporta una differenza temporanea tra reddito civilistico e fiscale con conseguente disallineamento tra imposte di competenza e quelle correnti, il che implica l’obbligo di rilevare imposte differite ([articolo 60, comma 7 quinquies, del DL 104/2020](#)). Al riguardo, l’agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che la deduzione delle quote ai fini fiscali è una facoltà e non un obbligo, ben potendo l’impresa sospendere le quote di ammortamento anche ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap (risposta a interpello 607/2021). In tal caso non emergerebbe fiscalità differita. Infine, è necessario accantonare in un’apposita riserva indisponibile un ammontare di utile corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della quota di ammortamento sospesa, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi ([art. 60, comma 7 quinquies, del DL 104/2020](#)).

➤ Copertura delle perdite dopo la moratoria Covid

Copertura delle perdite dopo la moratoria Covid

Con il bilancio 2023 termina il periodo di sospensione temporanea delle disposizioni relative alla riduzione del capitale sociale per perdite, prevista originariamente in risposta alla pandemia da Covid-19 ([articolo 6 del DL 23/2020](#) e successive modificazioni).

Queste disposizioni hanno permesso alle società di posticipare le azioni richieste dall'assemblea dei soci per coprire le perdite che riducevano il capitale sociale di oltre un terzo ([articoli 2446 e 2482 bis Codice civile](#)), spostando il termine per tale copertura al quinto esercizio successivo in riferimento alle perdite rilevate negli esercizi 2020, 2021, e 2022. La stessa sospensione era prevista anche per i casi più gravi di riduzione del capitale al di sotto del limite legale di cui agli [articoli 2447 e 2482 ter Codice civile](#), per cui l'assemblea convocata tempestivamente dagli amministratori poteva sospendere i relativi provvedimenti fino al quinto esercizio successivo. Fino alla data di tale assemblea, non avrebbe operato la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545 *duodecies* (v. *prima tabella in alto*).

Con il ritorno alla piena applicazione delle disposizioni ordinarie per le perdite da rilevare nel 2023, si delineano scenari differenti per le imprese a seconda che abbiano o meno usufruito della deroga negli anni precedenti. Per le società che non hanno applicato la deroga, la verifica delle perdite del 2023 seguirà le procedure ordinarie, ossia valutare se tali perdite riducono il capitale sociale di oltre un terzo e, nelle ipotesi più gravi, lo portano al di sotto del minimo legale. Per le società che hanno invece beneficiato della deroga negli anni 2020, 2021 o 2022, il processo è più articolato, data la maggiore complessità introdotta dalla normativa temporanea e dalle interpretazioni divergenti su come gestire le perdite pregresse.

➤ Copertura delle perdite dopo la moratoria Covid

Esempio - COPERTURA DELLA PERDITA DELL'ESERCIZIO 2023 E DI PERDITE PREGRESSE

Si consideri il caso dell'azienda Gamma, con esercizio coincidente con l'anno solare, che ha subito nel 2022 perdite per euro 400.000, a fronte di un capitale sociale di euro 600.000 e di riserve disponibili per euro 300.000. La perdita 2022 viene portata a nuovo. La società, in assenza di altre operazioni sul capitale, chiude l'esercizio 2023 con una ulteriore perdita di euro 200.000. Il patrimonio netto si presenta come segue:

Capitale sociale	600.000	
Riserve disponibili	300.000	
Perdita dell'esercizio 2022	(400.000)	
Patrimonio netto al 31/12/2022	500.000	
Perdita dell'esercizio 2023	(200.000)	
Patrimonio netto al 31/12/2023	300.000	

In riferimento all'applicazione del regime ordinario di riduzione del capitale sociale per perdite, che torna operativo dal 2023, è necessario tenere opportunamente in considerazione le perdite "sterilizzate" dei precedenti esercizi. Nell'esempio la perdita eventualmente interessata è quella del 2022. Seguendo le due interpretazioni della norma si giunge a due conclusioni diverse in merito alla riduzione del capitale per perdite.

Perdita 2022 rilevante in base al "criterio economico"	(400.000)	<i>Lordo riserve</i>	
Perdita 2022 "sterilizzata"	Sì		
Perdita 2022 rilevante in base al "criterio patrimoniale"	(100.000)	<i>Netto riserve</i>	
Perdita 2022 "sterilizzata"	No		

Nel caso in cui si aderisca ad un criterio "economico" di imputazione delle perdite, l'importo da "sterilizzare" sarà semplicemente pari all'intera perdita dell'anno 2022 (euro 400.000), che viene integralmente sospesa fino all'approvazione del bilancio 2027. In riferimento a tale ultimo esercizio gli amministratori, dovranno verificare che la perdita 2022 unitamente ad eventuali perdite degli esercizi successivi, al netto delle riserve disponibili, non riduca il capitale sociale per oltre un terzo.

➤ Copertura delle perdite dopo la moratoria Covid

Nel caso in cui, invece, si adotti un criterio “patrimoniale” le perdite rilevanti da considerare per l’applicazione della deroga saranno ben inferiori, in quanto dovranno essere computate in diminuzione le riserve disponibili. Nell’esempio si deve guardare al patrimonio al 31/12/2022, scomputando dalla perdita 2022 di euro 400.000 le riserve disponibili di euro 300.000. A questo punto, la perdita rilevante è di euro 100.000 e non ha intaccato il capitale sociale per oltre un terzo. Quindi, non si attiva la deroga. Pertanto, la perdita 2022 viene trattata alla stregua di tutte le altre non interessate da “sterilizzazione”. All’approvazione del bilancio 2023, gli amministratori dovranno considerare sia la perdita del 2022, al netto delle riserve, sia la perdita del 2023. Tali perdite sommate (euro 300.000) comportano la riduzione del capitale sociale (euro 600.000) per oltre un terzo e quindi gli amministratori saranno tenuti ad adottare i provvedimenti previsti dagli [articoli 2446, comma 2, o 2482 bis, comma, 4 Codice civile](#).

Sono emerse due principali interpretazioni al riguardo (v. *seconda tabella riportata a pagina precedente*). Seguendo le due interpretazioni si giunge, conseguentemente, a due diversi comportamenti da parte dall’assemblea chiamata ad approvare il bilancio e a deliberare in merito alla perdita del 2023. Secondo un “criterio economico” di individuazione delle perdite, le perdite di esercizio rilevate a conto economico nel 2020, 2021 e 2022 rimarrebbero automaticamente “sterilizzate” fino all’assemblea di approvazione del bilancio del quinto anno successivo. Solo in tale momento, le perdite rientrerebbero nel computo per la riduzione del capitale sociale oltre un terzo. Fino ad allora non sarebbero rilevanti. Secondo, invece, un “criterio patrimoniale” ciò che rileva sarebbe l’azionarsi delle norme per riduzione del capitale oltre il terzo negli esercizi che sono stati interessati dalla deroga. Per cui, se le riserve allora disponibili fossero state capienti per la copertura di predette perdite, la norma di deroga non si sarebbe attivata, in quanto non si sarebbe rientrati in una delle fattispecie per la riduzione del capitale oltre un terzo. Viceversa, in caso di riserve non integralmente capienti, la “sterilizzazione” riguarderebbe solo le perdite residue non coperte (al netto delle riserve) che hanno intaccato il capitale riducendolo di oltre un terzo. In altre parole, secondo questa interpretazione, le riserve disponibili verrebbero già intaccate al momento di rilevazione della perdita nell’anno di competenza e non sarebbero riportabili a scomputo di perdite future ai fini della norma derogatoria. La divergenza tra queste interpretazioni ha implicazioni significative per le aziende che hanno beneficiato della deroga in precedenza e che affrontano perdite nel 2023 . In base alla prima interpretazione, una società che avesse riserve disponibili sufficienti a coprire le perdite del 2023 non sarebbe obbligata a intraprendere azioni correttive nell’immediato, dato che le perdite degli esercizi precedenti sarebbero state “sterilizzate” dalla deroga. In base, invece, alla seconda interpretazione, la società dovrebbe in ogni caso valutare se le riserve disponibili non siano state già assorbite dalle perdite degli esercizi precedenti, per l’ammontare allora iscritto in bilancio (v. *esempio a pagina precedente*).

➤ Copertura delle perdite dopo la moratoria Covid

Assemblee virtuali

Le norme speciali applicate durante la pandemia per le riunioni di società ed enti vengono estese al 2024. Questa disciplina, che aveva perso efficacia dopo il 31 luglio scorso, riguarda le convocazioni delle assemblee di società di capitali e cooperative, estendendosi ad associazioni e fondazioni ([articolo 106 del Dl 18/2020](#)).

In sintesi, queste disposizioni permettono, indipendentemente dalle regole statutarie:

- l'espressione del voto in forma elettronica o per corrispondenza;
- la partecipazione a distanza per le assemblee;
- l'espressione del voto mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, per le sole Srl, anche in deroga all'[articolo 2479, comma 4, Codice civile](#).

Tali modalità devono essere indicate nell'avviso di convocazione. La norma è di interesse per quelle società che non hanno già previsto la possibilità di tenere le proprie assemblee mediante mezzi di telecomunicazione nei propri statuti. Peraltro, con ulteriore semplificazione, si consente che l'assemblea si tenga integralmente con mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio. Inoltre, le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'[articolo 135 undecies del Dlgs 58/1998](#), anche in contrasto con i propri statuti, e addirittura prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente per il suo tramite.

Alla data di chiusura del presente contributo, la legge di conversione del Dl 215/2023 (noto come decreto Milleproroghe) ha disposto l'applicabilità di queste norme fino al 30 aprile 2024 (articolo 3, comma 12 *duodecies*). Occorre però considerare una norma in emanazione, ovvero il c.d. Ddl capitali approvato in via definitiva dal Senato il 27 febbraio 2024 (atto 674-B), che estende queste disposizioni fino al 31 dicembre 2024. Questa misura è da ritenersi applicabile a tutte le entità interessate dall'[articolo 106 del Dl 18/2020](#), non solo alle società quotate.

In conclusione si prevede un doppio rinvio dei termini per le assemblee telematiche, permettendo per tutte le società l'uso delle modalità virtuali fino al 30 aprile 2024 (come da decreto Milleproroghe) e, quindi, fino al 31 dicembre 2024 (come da Ddl capitali).

Le delibere di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2023 potranno, pertanto, beneficiare di queste modalità.